



COMUNE DI PARETE

PROVINCIA DI CASERTA

REG. GEN. N. 1173 DEL 27-10-2026

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 238 DEL 27-10-2026

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIAO 2026-2028 E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI E APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI RICOGNIZIONE RIVOLTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO PIENO, 36 ORE SETTIMANALI

RICHIAMATI lo Statuto comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento di contabilità e il decreto sindacale n. 16 del 20 ottobre 2026 di conferimento al dott. Salvatore Martiello della responsabilità dell'Area Amministrativa;

VISTI gli articoli 4, 5, 6, 6-ter, 30, 33, 34, 34-bis, 35, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 38 e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; l'articolo 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, e il D.M. 30 giugno 2022, n. 132, relativi al Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 10, 13, 15 e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; la legge 6 novembre 2012, n. 190; gli articoli 5-bis, 7-bis, 8 e 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e il Codice di comportamento dell'Ente;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli articoli 5, 6, 13 e 14, e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; la legge 12 marzo 1999, n. 68; il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198; la legge 23 marzo 1993, n. 84, e gli articoli 20 e seguenti del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sull'ordinamento della professione di assistente sociale;

RICHIAMATI il CCNL del comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, per le disposizioni tuttora applicabili e per il sistema di classificazione, e il CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 sottoscritto il 23 febbraio 2026, per la disciplina giuridica ed economica vigente;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84/2021, e in particolare gli articoli 2 e 3, sui principi del reclutamento e sulla programmazione, e l'articolo 9, comma 3, che consente la revoca o la modifica motivata del bando e ne prescrive la comunicazione ai candidati mediante avviso sul sito istituzionale;

RICHIAMATI:

- a) la deliberazione di Giunta comunale n. 89/2024, di modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2024–2026 e del piano occupazionale 2024, nell’ambito della sottosezione 3.3 del PIAO;
- b) la determinazione dell’Area Amministrativa n. 234 del 19 novembre 2024, in esecuzione della quale è stato emanato il bando prot. n. 17487 del 20 novembre 2024 per cinque posti complessivi, comprendenti n. 2 Assistenti sociali, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, a tempo pieno, 36 ore settimanali, e indeterminato;
- c) la determinazione R.G. n. 1343 del 5 dicembre 2024, richiamata dall’avviso comunale di riapertura dei termini, con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande, revocate le precedenti nomine delle commissioni R.G. nn. 1291, 1292 e 1293 del 2 dicembre 2024 e rinviate le prove inizialmente calendarizzate; la successiva pubblicazione sul portale inPA ha previsto la presentazione delle candidature dal 6 al 27 dicembre 2024;
- d) le deliberazioni di Consiglio comunale n. 5 e n. 6 del 19 marzo 2026, di approvazione rispettivamente del DUP e del bilancio di previsione 2026–2028, secondo gli estremi riportati nella determinazione n. 231/2026 e, per il bilancio, nel parere definitivo del revisore sul PTFP;
- e) la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 31 marzo 2026, acquisita al protocollo interno n. 7466 del 17 aprile 2026, di ricognizione annuale delle eccedenze ex articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, dalla quale risulta l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza; la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 31 marzo 2026 sul Piano delle azioni positive, richiamata dal PIAO;
- f) la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 dell’8 luglio 2026, di approvazione del rendiconto 2025, e il relativo parere del revisore, verbale n. 6 dell’8 maggio 2026, come richiamati nella relazione sul consolidato;
- g) la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 6 agosto 2026, di approvazione del PTFP 2026–2028, richiamata dalla determinazione n. 231/2026 e dalla deliberazione n. 114/2026;
- h) la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 6 agosto 2026, acquisita al protocollo n. 15112 dell’11 agosto 2026, di approvazione del PIAO 2026–2028, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica, espresso dall’arch. Luigi Scarpa in sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa, e contabile, espresso dal dott. Biagio Romano;
- i) la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 9 settembre 2026, di precisazione della programmazione con riferimento al funzionario ex articolo 110 TUEL e ai profili del nido, che non modifica la previsione dei due assistenti sociali;
- j) il parere definitivo dell’Organo di revisione sul PTFP, verbale n. 12 del 30 luglio 2026 e il successivo parere sullo schema di bilancio consolidato 2025, verbale n. 13 del 17 ottobre 2026, acquisito al protocollo n. 19739 del 20 ottobre 2026;

RILEVATO che l’allegato 3A alla sottosezione 3.3 del PIAO 2026–2028 contempla espressamente n. 2 Assistenti sociali, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ex categoria D, a tempo pieno e indeterminato, da reclutare mediante mobilità e/o scorrimento di graduatoria e/o concorso, precisando che le due unità erano già previste per l’anno 2024 e che la relativa procedura era in corso di espletamento;

DATO ATTO che il presente intervento attua un fabbisogno già programmato e una iniziativa assunzionale avviata nel 2024, confermati dalla programmazione vigente: non aggiunge posti né incrementa, per effetto della sola scelta procedurale, il numero delle unità autorizzate;

CONSIDERATO che il rafforzamento del servizio sociale professionale è funzionale alla presa in carico delle persone e dei nuclei vulnerabili, alla valutazione multidimensionale, alla progettazione e al monitoraggio degli interventi, alla tutela dei minori e al raccordo con i servizi territoriali, nel quadro della legge 8 novembre 2000, n. 328, e della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, compreso l’articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per quanto pertinente. Il protrarsi della scopertura incide sulla continuità di tali funzioni e rende attuale l’interesse a una modalità di reclutamento più tempestiva;

DATO ATTO che, con riferimento alla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 2 Assistenti Sociali, indetta nell'anno 2024, non sono mai state espletate prove preselettive, scritte od orali, né è stata formata o approvata alcuna graduatoria di merito, essendo la procedura rimasta in una fase antecedente all'effettivo svolgimento delle operazioni selettive;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la mera presentazione della domanda di partecipazione a un concorso pubblico non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo all'assunzione né di una posizione di affidamento qualificato alla conclusione della procedura, configurandosi, in tale fase, una mera aspettativa al suo positivo espletamento, ferma restando la tutela dell'interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo;

RICHIAMATI, in particolare, il Consiglio di Stato, Sez. III, 1° agosto 2011, n. 4554, il Consiglio di Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11542, e il TAR Campania, Napoli, Sez. V, 23 novembre 2022, n. 7249, che riconoscono all'Amministrazione il potere di revocare una procedura concorsuale non conclusa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, in presenza di concrete e motivate ragioni di pubblico interesse, organizzative ed economiche;

RILEVATO, pertanto, che, nel caso di specie, il mancato svolgimento di qualsiasi prova selettiva e l'assenza di una graduatoria approvata escludono la formazione di posizioni soggettive consolidate in capo ai partecipanti, rendendo legittimo, alla luce delle ragioni di interesse pubblico esplicitate nel presente provvedimento, l'esercizio del potere di revoca della procedura originaria, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione;

RITENUTO di esercitare il potere di revoca, con effetti per il futuro, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 e dell'articolo 9, comma 3, del regolamento comunale, sulla base di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario e delle sopravvenienze organizzative, normative e finanziarie di seguito esposte;

CONSIDERATO che:

- sono trascorsi circa ventitré mesi dall'indizione del novembre 2024 e che la programmazione 2026 ha confermato l'esigenza di copertura dei medesimi posti;
- l'articolo 4, lettera A, del bando del 2024 prevede, per gli assistenti sociali, una preselezione basata sulla valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale. La prosecuzione richiederebbe le attività ancora non espletate, la disponibilità e l'operatività della commissione, l'istruttoria sui titoli, l'organizzazione e la vigilanza delle prove, le convocazioni e i relativi preavvisi, la verbalizzazione, la correzione e la gestione degli eventuali accessi e contestazioni.
- L'utilizzo di graduatorie idonee già formate consente invece di impiegare una selezione pubblica già conclusa, concentrando l'attività comunale sulla verifica di omogeneità, sull'accordo tra enti, sullo scorrimento e sui controlli per l'assunzione;
- Allo stato l'Ente risulta privo di Assistenti sociali con riflessi importanti in merito all'assistenza ed a tutti i Servizi alla cittadinanza, con la conseguenza di procedure con la massima urgenza ed economicità all'individuazione delle due figure.
- Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha modificato il quadro del reclutamento successivamente all'avvio del concorso: l'articolo 3, comma 1, lettera d), ha integrato l'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, esplicitando l'utilizzo, per esigenze organizzative e per profili sovrapponibili, di graduatorie proprie o di altre amministrazioni previo accordo; ha fatto salvi i termini di validità delle graduatorie degli enti locali previsti dall'articolo 91 TUEL; ha introdotto il comma 5-sexies, precisando quando lo scorrimento si considera utilmente perfezionato. La medesima riforma ha sostituito l'articolo 30, comma 2-bis, con una disciplina applicabile dal 2026, rilevante per l'odierna verifica delle modalità di reclutamento;

- Il ricorso alla cooperazione tra amministrazioni riduce gli oneri strumentali di selezione e l'impiego di personale interno, senza eliminare la spesa dei due rapporti di lavoro, che resta soggetta ai vincoli finanziari.

VALUTATE le alternative della mera proroga della procedura, del suo ulteriore differimento e della prosecuzione delle prove residue: le prime non assicurano la copertura del fabbisogno in tempi prevedibili; l'ultima conserva le attività organizzative e i costi residui sopra descritti. La ricognizione delle graduatorie costituisce una soluzione proporzionata perché valorizza una selezione concorsuale già svolta, lascia inalterati numero, area, profilo e orario dei posti programmati e mantiene controlli sui requisiti e rigoroso rispetto del merito;

VALUTATO l'interesse dei candidati alla prosecuzione della procedura alla luce del suo effettivo stato, delle osservazioni acquisite e dell'attività già compiuta, come esposti nella relazione istruttoria;

RICHIAMATO il Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 29 dicembre 2022, n. 11542, in particolare i paragrafi 6.2 e seguenti, che riconduce la revoca delle procedure concorsuali alla valutazione delle esigenze organizzative e delle sopravvenienze, sottoponendola ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e adeguata motivazione;

RITENUTO pertanto che le ragioni esposte, unitariamente considerate e supportate dall'istruttoria, giustifichino la revoca parziale della procedura del 2024 e la contestuale apertura della fase ricognitiva finalizzata all'utilizzo di graduatorie di altri Comuni;

VISTO l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che consente alle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti assunzionali, di effettuare assunzioni utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate; richiamato l'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, quale antecedente normativo dell'istituto;

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, nel testo risultante dalla legge 69/2025, che collega tale modalità a ragioni organizzative e alla sovrapponibilità dei profili con quelli previsti dalla programmazione, previa verifica richiamata dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. 101/2013, convertito dalla legge 125/2013;

VISTI l'articolo 91, comma 4, TUEL, per la durata triennale delle graduatorie degli enti locali, fatta salva la disciplina temporale concretamente applicabile, e l'articolo 35, comma 5-sexies, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il valido scorrimento richiede che, entro il termine di efficacia, l'ente titolare individui o ceda i candidati utili, numericamente o nominativamente e nell'ordine di graduatoria;

PRECISATO che il diverso orario del posto originariamente bandito, pieno o parziale, non comporta da solo l'automatica esclusione della graduatoria: occorre una verifica motivata dell'effettiva sovrapponibilità del profilo e delle competenze. Tale impostazione è coerente con il TAR Campania, Napoli, sezione V, sentenza 27 giugno 2023, n. 3870, paragrafi 5.1 e 5.2, che distingue la quantità oraria dalla professionalità accertata e richiede una ragione specifica per eventuali restrizioni ulteriori. L'eventuale utilizzo di una graduatoria per posti a tempo indeterminato e parziale conduce, nella presente procedura, a un nuovo rapporto a tempo pieno di 36 ore, subordinato all'accettazione dell'interessato, e non alla trasformazione di un rapporto già instaurato presso Parete;

RICHIAMATA altresì la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 124/2013/PAR, adottata l'11 settembre e depositata il 3 ottobre 2013, limitatamente ai paragrafi 2.3.3 e 2.3.4 sul momento e sulle garanzie dell'accordo: l'intesa può intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria, purché prima dell'utilizzo, e deve inserirsi in un procedimento trasparente, conforme all'articolo 97 della Costituzione e idoneo a escludere arbitrarietà nella scelta; PRECISATO che Il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 6 novembre 2024, n. 8869, conferma la natura discrezionale delle scelte organizzative sulle modalità di copertura del fabbisogno e l'assenza di un diritto all'assunzione derivante dalla sola manifestazione d'interesse all'utilizzo di graduatorie esterne, fermo l'obbligo di motivare le decisioni e rispettare le regole della procedura;

RITENUTO di circoscrivere la ricognizione a tutti i Comuni della provincia di Caserta, mediante invio uniforme alle PEC istituzionali risultanti dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione;

RITENUTO di stabilire, prima dell'acquisizione delle risposte, i seguenti criteri: ammissibilità delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, già approvate alla data di pubblicazione dell'avviso, efficaci e professionalmente sovrapponibili; successiva preferenza per la graduatoria con data di approvazione originaria più recente; a parità di tale data, sorteggio pubblico verbalizzato, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi ai Comuni interessati;

RITENUTO che, selezionata la graduatoria, essa sia utilizzata fino alla copertura dei due posti, ove gli idonei utilmente disponibili lo consentano; soltanto in caso di insufficienza, indisponibilità sopravvenuta, rifiuti o impossibilità documentata si passi alla successiva graduatoria nell'ordine predeterminato. La disponibilità di un solo idoneo non costituisce causa di esclusione della graduatoria;

STABILITO che l'avviso richieda la disponibilità alla condivisione senza corrispettivi o rimborsi a carico del Comune di Parete, quale condizione dichiarata in anticipo e coerente con l'economicità della soluzione;

RITENUTO congruo il termine di quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio, assicurando l'invio contestuale dell'avviso a tutti i Comuni destinatari, la parità dei termini e la possibilità di regolarizzare carenze documentali non sostanziali secondo modalità uniformi;

RICHIAMATO l'iter di mobilità obbligatoria propedeutico al reclutamento del 2024, nell'ambito del quale risulta pubblicato l'avviso comunale rivolto al personale in disponibilità del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta; rilevato che il bando prot. n. 17487 del 20 novembre 2024, comprendente i due assistenti sociali, dà espressamente atto degli esiti negativi delle procedure ex articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.L. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025, applicabile dal 2026, che esclude dall'obbligo della quota di mobilità ivi prevista gli enti locali con non più di cinquanta dipendenti a tempo indeterminato;

RILEVATO che la deliberazione n. 101/2026 documenta una consistenza inferiore a cinquanta dipendenti al 31 dicembre 2025 e che l'Ufficio personale deve confermare la consistenza effettiva rilevante al momento dell'attuazione. L'applicabilità dell'esclusione è fondata sul presupposto dimensionale attuale e non sulla mera qualificazione del fabbisogno come risalente al 2024, né sul richiamo della deroga temporanea dell'articolo 3, comma 8, della legge 56/2019 riferita agli anni fino al 2025;

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutivo del Fondo di solidarietà comunale; l'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi 791 e 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi al rafforzamento dei servizi sociali comunali; l'articolo 1, commi 734 e 735, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; l'articolo 1, comma 496, lettera a), e seguenti della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, ha istituito il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di seguito FELIS;
- l'atto della Conferenza Stato-città ed autonomie locali n. 891 del 30 luglio 2026, recante intesa sullo schema di DPCM relativo agli obiettivi, al monitoraggio, alla rendicontazione e al riparto dei servizi sociali dei Comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2026, con la nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 27 novembre 2025;
- l'articolo 1, commi 797-801, della legge 178/2020, sul potenziamento del servizio sociale professionale, sul livello essenziale di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e sull'ulteriore

obiettivo di uno ogni 4.000; il D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 febbraio 2021, sulla ripartizione del contributo agli Ambiti e ai Comuni; il comma 801, come modificato dal comma 735 della legge 234/2021 e dall'articolo 1 della legge 4 luglio 2024, n. 104, in materia di assunzioni a tempo indeterminato e relative deroghe;

- le Linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'impiego della Quota servizi e della Quota povertà estrema del Fondo povertà, annualità 2024–2026. Tali indirizzi contemplano l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali sulla componente sociale del fondo quando la dotazione del Comune e/o dell'Ambito o altra forma associativa sia inferiore a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti;

ESAMINATA la Programmazione assunzionale anno 2026 a Valere sui fondi FSC:

Profilo e modalità indicati nel prospetto	Unità	Costo indicato
Educatori nido, ex D – stabilizzazione	3	€ 113.591,61
Educatori nido, ex D – tempo determinato, dieci mensilità	3	€ 96.115,97
Assistenti sociali, ex D – posti già programmati nel 2024	2	€ 75.727,74
Coordinatore psicopedagogico, ex D	1	€ 37.863,87
Educatore nido, ex C – stabilizzazione	1	€ 29.449,58
Educatore nido, ex C – tempo determinato, dieci mensilità	1	€ 24.541,31
Ex B – tempo determinato, dieci mensilità; profilo da raccordare al PIAO	1	€ 26.300,62
Totale	12	€ 403.590,70

DATO ATTO che la somma dei costi esposti è euro 403.590,70, di cui euro 75.727,74 per i due assistenti sociali ed euro 327.862,96 per gli altri profili.

RILEVATO che il PIAO e il parere definitivo del revisore n. 12/2026 espongono un costo complessivo del piano 2026 di euro 641.528,77, di cui euro 160.340,53 per assunzioni già previste nel precedente piano, euro 349.446,01 per personale eterofinanziato ed euro 131.742,23 quale maggiore onere.

PRESO ATTO che il prospetto informativo pubblico IFEL «FSC e altre risorse correnti – anno 2026», riferito a Parete, provincia di Caserta, codice catastale G333, consultato il 23 ottobre 2026, espone nel quadro C i seguenti importi, visualizzati in euro interi:

Componente del FELS 2026	Importo esposto
Quota servizi sociali	€ 83.524
Quota asili nido	€ 352.731
Quota trasporto alunni con disabilità	€ 21.918
Totale FELS	€ 458.173

CONSIDERATO che il costo programmato dei due assistenti sociali, pari a euro 75.727,74, è nominalmente inferiore alla quota sociale di euro 83.524 esposta da IFEL;

PRECISATO che il comma 801 della legge 178/2020 consente, nei limiti delle risorse e alle condizioni ivi stabilite, assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa richiamati dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, mantenendo il rispetto degli equilibri e il riferimento ai

vincoli assunzionali dell'articolo 33 del D.L. 34/2019, anche mediante l'applicazione dell'articolo 57, comma 3-septies;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 65/2021/PAR che, con riguardo al contributo per gli assistenti sociali ex articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 178/2020, conferma la neutralizzazione della spesa e della corrispondente entrata secondo l'articolo 57, comma 3-septies, per la quota finanziata e il periodo garantito;

PRESO ATTO che il parere definitivo del revisore, verbale n. 12 del 30 luglio 2026, espone un rapporto spesa di personale/entrate correnti nette del 23,15%, rispetto alla soglia del 27%; per il 2026 indica una spesa rilevante di euro 2.316.573,90, una soglia massima di euro 2.383.464,22 e un margine di euro 66.890,32;

PRECISATO che con il visto di regolarità contabile il Responsabile finanziario attesta anche la permanenza degli equilibri pluriennale di bilancio;

RICHIAMATE la sottosezione 2.3 del PIAO 2026–2028 e la mappatura macroarea A “Acquisizione e progressione del personale”, processo n. 1 “Reclutamento”, livello di rischio 6/25, che individua il rischio di requisiti personalizzati e di meccanismi non sufficientemente oggettivi e prescrive pubblicità, aderenza alla normativa, controllo incrociato e presenza di più funzionari nelle fasi sensibili;

RITENUTO di procedere con l'indizione della procedura di reclutamento mediante utilizzo di graduatorie di altri enti e approvazione dell'avviso di ricognizione rivolto ai comuni della provincia di caserta per l'assunzione di n. 2 assistenti sociali area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, a tempo pieno, 36 ore settimanali

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa quale motivazione e parte integrante del presente provvedimento e di attuare la previsione di n. 2 Assistenti sociali, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo pieno, 36 ore settimanali, e indeterminato, già programmati e avviati al reclutamento nel 2024 e confermati dal PIAO 2026–2028, senza incremento del numero dei posti autorizzati.
2. Di revocare, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990 e dell'articolo 9, comma 3, del regolamento comunale, per le ragioni organizzative, normative, finanziarie e di proporzionalità esposte, la determinazione n. 234 del 19 novembre 2024 e il relativo bando prot. n. 17487 del 20 novembre 2024, esclusivamente nella parte relativa ai due posti di assistente sociale, nonché gli atti consequenziali ancora efficaci riferiti a tale selezione, compresa la parte pertinente della determinazione R.G. n. 1343 del 5 dicembre 2024. Restano ferme le parti relative agli altri profili e gli effetti già autonomamente definiti dagli altri provvedimenti.
3. Di disporre che l'Ufficio personale dia comunicazione della revoca sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, all'Albo pretorio e nella scheda originaria del portale inPA.
4. Di demandare agli uffici la ricognizione dei versamenti della tassa di euro 10,00 relativi al solo profilo di assistente sociale, delle eventuali restituzioni già effettuate e dei soggetti aventi titolo, ai fini della restituzione da disporre con distinto provvedimento recante quantificazione, imputazione, copertura e impegno della relativa spesa, con successiva liquidazione.
5. Di indire la procedura di reclutamento mediante utilizzo di graduatorie di altri enti, articolata in una fase ricognitiva preparatoria presso i Comuni della provincia di Caserta e in una successiva fase di scelta, accordo e scorrimento.
6. Di approvare l'**Allegato A**, recante l'avviso pubblico rivolto ai Comuni della provincia di Caserta, comprensivo del modello di riscontro dell'ente titolare, quale parte integrante e sostanziale, con termine di quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio e con invio contestuale a tutti i Comuni destinatari.
7. Di stabilire, per questa procedura, l'ammissione delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato, formate mediante concorso pubblico ordinario, già approvate alla pubblicazione

dell'avviso, efficaci e riferite a profilo e area sovrapponibili; la verifica motivata della compatibilità dei titoli, delle competenze e dell'eventuale differenza di orario originario; la preferenza per la graduatoria con approvazione originaria più recente e, a parità di data, il sorteggio pubblico verbalizzato. È esclusa ogni comparazione dei punteggi di concorsi diversi e ogni scelta basata sul nominativo, sulla residenza o sul curriculum del singolo idoneo.

8. Di stabilire che l'avviso acquisisce disponibilità alla condivisione gratuita delle graduatorie e che i successivi accordi non possono introdurre corrispettivi o rimborsi in deroga a tale condizione.

9. Di disporre che l'istruttoria delle risposte e la verifica dell'omogeneità delle graduatorie siano documentate in un verbale sottoscritto dal responsabile e da almeno un ulteriore addetto, previa verifica dei conflitti di interesse e delle incompatibilità applicabili, e che l'individuazione della graduatoria o delle graduatorie sia approvata con successiva determinazione motivata.

10. Di prevedere la stipula dei necessari accordi scritti con gli enti titolari, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 15 della legge 241/1990.

11. Di stabilire che le chiamate avvengano dal primo candidato utilmente disponibile, nell'ordine certificato dall'ente titolare, senza nuove prove comparative, senza nuova graduatoria di merito e senza possibilità di scegliere tra candidati della stessa lista. La mancata adesione alla chiamata di Parete non determina automaticamente la decadenza dalla graduatoria originaria, i cui effetti sono regolati dalla legge, dal bando e dall'ente titolare.

12. Di dare atto che il presente provvedimento non assume impegni per i rapporti di lavoro, non dispone l'assunzione e non autorizza la stipula dei relativi contratti.

13. Di approvare la ricognizione degli impieghi programmati e il confronto relative al costo di euro 75.727,74 e quota sociale 2026 esposta da IFEL pari a euro 83.524

14. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Finanziaria per il controllo contabile di competenza e la contestuale attestazione sulla permanenza degli equilibri pluriennali di bilancio.

15. Di disporre la pubblicazione della determinazione e dell'avviso all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 33/2013.

16. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero dalla pubblicazione nei casi previsti dalla legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, nei casi e secondo le condizioni di legge. Resta fermo il riparto di giurisdizione previsto dall'articolo 63 del D.Lgs. 165/2001, anche per le controversie aventi a oggetto diritti soggettivi all'assunzione.

Data, 27-10-2026

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Salvatore Martiello

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*